

NORME GENERALI

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto tutte le opere relative ai lavori di "**Adeguamento della viabilità tra via Monastero dei Verghi e via Vittorio Emanuele II – Lotto funzionale n.2 in comune di Calusco d'Adda (BG)**", secondo il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Dott. Ing. Cucchi Peter ed il Piano di Sicurezza redatto Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dall'Ing. Peter Cucchi.

Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme, elaborati e disegni del progetto esecutivo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e disposizioni della D.L. in fase esecutiva.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 Corrispettivo e modalità d'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a:

	a misura	a corpo	totale
importo a base d'appalto	€ 0,00	€ 171.305,84	€ 171.305,84
così articolato			
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 167.880,13	€ 0,00	€ 167.880,13
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta .	€ 3.425,71	€ 0,00	€ 3.425,71
IMPORTO APPALTO			€ 171.305,84

Il valore economico dell'appalto è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; quest'ultimo come sopra determinato, non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs 81/ 2008.

Ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 l'appalto viene effettuato con contratto stipulato:

- **a corpo** come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/ 2010. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale nelle proporzioni e per le opere specificate negli articoli seguenti.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è stabilito, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante il criterio:

- **ribasso sull'elenco prezzi** posto a base di gara (offerta % di ribasso su elenco prezzi) ;

ART. 3 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai fini della verifica delle seguenti fattispecie:

- partecipazione dell'impresa alla gara d'appalto ed esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207 / 2010;
- rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori di cui all'art. 83 del D.P.R. n. 207 / 2010,

i lavori sono classificati nella categorie come di seguito riportate:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento

<i>CATEGORIE E LAVORAZIONI</i>	<i>CATEGORIE OPERE GENERALI</i>	<i>CATEGORIE OPERE SPECIALIZZATE</i>	<i>IMPORTO A MISURA</i>	<i>IMPORTO A CORPO</i>	<i>IMPORTO a corpo</i>	<i>incidenza</i>
CATEGORIA PREVALENTE						
OPERE STRADALI	OG3					
Lavori				€ 167.880,13	€ 167.880,13	98,00%
Costi per la sicurezza				€ 3.425,71	€ 3.425,71	2,00%
ULTERIORI CATEGORIE						
					€ 0,00	0,00%
TOTALE			€ 0,00	€ 171.305,84	€ 171.305,84	100,00%

alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del DPR n.207/2010 .

Al fine della partecipazione alla gara ed alla successiva esecuzione dei lavori, visto il D.M. n. 248/2016:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b):

- eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni;
- oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, ma privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore al 10% dell'appalto, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le STRUTTURE IMPIANTI E OPERE SPECIALI categorie di seguito elencate: OG11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS32.

Per queste lavorazioni vige il divieto di avvalimento ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale o per il subappalto.

Qualora la lavorazione scorporabile sia di importo superiore al 10% ma inferiore a € 150.000,00 la qualificazione può essere dimostrata per sé o per l'eventuale subappaltatore ricorrendo all'art. 90 del DPR 207/2010.

c) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore al 10% dell'importo appalto oppure maggiore a €150.000,00 relative alle categorie di OPERE a QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA di seguito elencate: OPERE GENERALI individuate nell'allegato A del D.P.R. 207/2010 ,

OPERE SPECIALIZZATE: OS 3, OS 5, OS 8, OS 10, OS 20 –A, OS20-B, OS 24, OS 28, OS 33, OS 34, OS 35.

Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale..

Per la partecipazione alle procedure d'appalto, prevedendo il progetto le seguenti categorie con qualificazione obbligatoria, sono pertanto previsti i seguenti requisiti:

CATEGORIE	IMPORTO	QUALIFICAZIONE
-----------	---------	----------------

OG3	prevalente	€ 171.305,84	Qualificazione SOA: OG3 - Class.>= 1
------------	------------	---------------------	--------------------------------------

ART. 4

Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro richiamate nell'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207 / 2010 sono indicati nella tabella di seguito riportata:

<i>CATEGORIE E LAVORAZIONI</i>	<i>CATEGORIE OPERE GENERALI</i>	<i>CATEGORIE OPERE SPECIALIZZATE</i>	<i>IMPORTO A MISURA</i>	<i>IMPORTO A CORPO</i>	<i>IMPORTO a corpo e a misura</i>	<i>incidenza</i>
OPERE STRADALI	OG3			€ 171.305,84	€ 171.305,84	100,00%
					€ 0,00	0,00%
					€ 0,00	0,00%
TOTALE			€ 0,00	€ 171.305,84	€ 171.305,84	100,00%

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica nell'ambito dell'appalto aggiudicato con l'offerta economicamente più vantaggiosa non incidono sugli importi e le quota percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui agli art. 106 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE, CAUZIONI E GARANZIE

ART. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati, i seguenti elaborati o documenti:

- Capitolato Generale D.M.145/2000 per gli articoli ancora in vigore ;
- Capitolato Speciale D'Appalto ;
- Relazioni ed Elaborati grafici del progetto esecutivo;
- Elenco prezzi unitari (*nel caso di offerta prezzi unitari coincide con "la lista delle lavorazioni e forniture" e relativo "elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture"*);
- Piano di Sicurezza previsti dall'art. 100 (PSC) e dall'art. 89 (POS) del D.Lgs. 81/2008;
- Cronoprogramma.
- Polizze di garanzia prestate dall'appaltatore

S'intendono pertanto esclusi tutti gli altri documenti di progetto i quali non potranno mai essere invocati dall'Appaltatore in appoggio a domande per compensi che non siano previsti nelle disposizioni di contratto.

ART. 6

Indicazione delle persone che possono riscuotere

Il contratto di appalto e gli atti di cottimo, devono indicare, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 145/2000 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici":

- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della Amministrazione Committente;
- la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Amministrazione Committente.

Gli atti da cui risulti la designazione di cui sopra sono allegati al contratto.

ART. 7

Condizioni dell'appalto – Avvalimento

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal Capitolato, l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Nel caso in cui l'Appaltatore partecipi alla gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, deve allegare all'offerta, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016

In tal caso il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e, in ogni caso, non è consentito, a pena di esclusione, che, nel medesimo procedimento di appalto, della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

ART. 8

Presentazione delle offerte – Garanzia provvisoria

Le offerte delle ditte concorrenti, dovranno pervenire entro il termine che verrà fissato nel bando di gara (procedura aperta ovvero procedura ristretta), rendendo sin da ora noto che non verrà concessa in nessun caso una dilazione dei termini stabiliti.

Ai sensi D.L. n. 76/2020 D.L. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021 non è richiesta la Cauzione provvisoria.

ART. 9

Garanzia Definitiva

La ditta aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, è obbligata per la sottoscrizione del contratto a costituire garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016-dei seguenti importi:

1. qualora il ribasso d'asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovrà essere pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
2. in caso di ribasso d'asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
3. qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento della garanzia fidejussoria è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza fidejussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore .

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Amministrazione Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50% del suo ammontare, qualora l'impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 – e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 ed è ulteriormente riducibile qualora l'impresa possieda le ulteriori certificazioni descritte dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016

La garanzia definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

E' facoltà dell'Amministrazione Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore e di esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

Nella ipotesi in cui l'Amministrazione Committente intenda valersi della facoltà di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa si venuta meno in tutto o in parte, l'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere la scheda tecnica relativa a tale polizza di reintegrazione della garanzia definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

ART. 10

Copertura assicurativa per danni di esecuzione responsabilità civile terzi e periodo di garanzia

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 , è obbligato a stipulare e consegnare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La somma assicurata con la polizza "Danni" di cui sopra, per il presente appalto ammonta a € **171.305,84**. per un importo complessivo pari all'importo contrattuale che deve essere inserita nel bando di gara.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto previa approvazione di apposita appendice (*atto di sottomissione, perizia di variante, ecc.*) che comportino l'aggiornamento della somma assicurata, la polizza di cui sopra deve essere automaticamente aggiornata.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale appendice di aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve assicurare l'Amministrazione Committente contro la responsabilità civile verso terzi per copertura di eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza R.C.T., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere (indicata al precedente capoverso) con un minimo di 500.000 EURO ed un massimo di di EURO 5.000.000.

Relativamente al presente appalto l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a **€ 500.000,00 (euro (cinquecentomila))** ed il relativo importo deve essere inserito nel bando di gara.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia lo stesso sarà regolato dalle condizioni riportate nella scheda-tecnica di cui alla polizza-tipo.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza di garanzia, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

In caso di mancato tempestivo deposito di dette polizze nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di dieci giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

ART. 11

Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale

Qualora i lavori abbiano importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, con decorrenza dalla data di emissione del collaudo provvisorio, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di stipulare una polizza d'assicurazione indennitaria decennale a copertura:

1 - dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo di detta polizza non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

2 - della responsabilità civile verso terzi, con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione Committente la scheda-tecnica relativa a tale polizza decennale, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

In caso di riunione di concorrenti valgono le norme stabilite dall'art. 128 del predetto D.P.R. n° 207/10, richiamate nel successivo articolo.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

ART. 12

Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016

ART. 13
Stipulazione del contratto

L'Impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto a sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016-
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione (determina di aggiudicazione definitiva), salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se l'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della cauzione definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sarà considerato decaduto e la cauzione provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara verrà automaticamente incamerata.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs 50/2016 l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Amministrazione Committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Amministrazione Committente, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Amministrazione Committente o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri

La stipulazione del contratto, è obbligatoriamente preceduta dal "Verbale di constatazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori" sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'impresa appaltatrice.

Il verbale di cui sopra viene allegato quale parte integrante allo stipulando contratto.

ART. 14
Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 15
Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici" deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.

Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

ART. 16
Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'Amministrazione Committente precedentemente all'emissione del certificato di pagamento.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

L'Amministrazione Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

Capo 3 - MODALITA' E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 17

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'Appaltatore, generalmente, avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché l'organizzazione del cantiere, a giudizio della Direzione Lavori, del Responsabile della Sicurezza o del Coordinatore per la sicurezza, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, alla sicurezza sul cantiere, agli interessi dell'Amministrazione Committente e al regolare svolgimento delle attività svolte all'interno dell'edificio oggetto di intervento.

- 1) *Prima dell'inizio delle lavorazioni l'impresa è tenuta a informarsi e verificare la presenza nelle zone interessate dai lavori dell'esistenza di cavi sotterranei (es. telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (es. metanodotti, acquedotti, oleodotti, fognari). L'impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di detti cavi o condutture la data dell'inizio lavori richiedendo altresì agli stessi tutti quei dati (ubicazione, profondità,..) necessari al fine di eseguire i lavori con le opportune cautele per evitare danni alle accennate opere. Il maggior onere al quale l'impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi d'elenco. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni a cavi o condotte l'impresa dovrà darne immediato avviso mediante telegramma sia all'Ente proprietario dei servizi, sia all'Ente proprietario della strada. Nei confronti dell'Ente proprietario dei servizi danneggiati l'unico responsabile rimane l'Impresa rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione Committente da ogni vertenza civile e penale.*
- 2) *Tutti i rifiuti generati dovranno essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata e dovranno essere avviati a regolare recupero e/o smaltimento.*
- 3) *I materiali riutilizzabili e commercializzabili per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, fresato di asfalto, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.*

L'Amministrazione Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione Committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione Lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione Committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 18

Consegna - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo – Premio accelerazione

CONSEGNA

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

In considerazione della necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade comunali oggetto del presente appalto, è facoltà dell'Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Il Direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

TEMPO UTILE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori sarà di giorni **60 (sessanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L'Amministrazione Committente si riserva la possibilità della consegna dei lavori in più volte, con successivi verbali di consegna parziale, e l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. Nella ipotesi di consegna parziale, il tempo utile decorre dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, **per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo** viene applicata una penale pari all'**1 ‰** dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. **Per ogni giorno di anticipo** è previsto un premio di accelerazione, pari all'**1 ‰** dell'importo contrattuale e sulla base dei seguenti presupposti:
 - approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
 - ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
 - esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 19 Documentazione preliminare

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori la seguente documentazione:

- 1) il Programma Esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n° 207/10 del nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente: con il cronoprogramma di progetto, con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto), e con il Cronoprogramma delle lavorazioni presentato in sede di offerta (ove previsto) Tale coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento sentita la D.L.;
- 2) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili;
- 3) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- 4) qualora venga effettuata la consegna d'urgenza in pendenza di contratto: la Cauzione definitiva e le Polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi sopracitata nel presente Capitolato;

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

ART. 20

Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere

I lavori sono appaltati a corpo e pertanto per la loro valutazione e verifica valgono le disposizioni stabilite del Decreto 7 marzo 2018 n° 49, e quelle contenute nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati e disegni esecutivi che fanno parte integrante del medesimo Capitolato Speciale.

- Per le **opere a corpo**, l'ammontare contrattualmente pattuito è fisso ed invariabile, per cui non può essere invocata, dalle parti contraenti, alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alle quantità di dette opere previste a corpo. Sono comunque comprese nell'appalto a corpo tutte le prestazioni ed i materiali necessari a dare completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed agibilità delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte negli allegati di progetto.
- Per le **opere a misura** valgono in particolare le disposizioni normative per la misurazione dei lavori e delle provviste, fatte salve le diverse indicazioni di valutazione e misurazione contenute nella descrizione dei singoli prezzi dell'elenco prezzi (nel caso di offerta prezzi unitari coincide con "la lista delle lavorazioni e forniture") allegato quale parte integrante al presente Capitolato Speciale.

Per la determinazione della rata di acconto si avrà riguardo alle misurazioni eseguite in contraddittorio associate ai prezzi di riferimento risultanti dai documenti contabili.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Resta salvo in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

- Per gli **Oneri relativi alla sicurezza** (D.Lgs. 81/2008), non soggetti a ribasso d'asta, la valutazione avverrà sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo per le opere a misura o verranno corrisposti nella medesima percentuale dello stato d'avanzamento dei lavori per le opere a corpo, fatto salva l'approvazione del Coordinatore sicurezza in fase esecutiva.
- Per le **Assistenze murarie** di qualsiasi lavorazione: si intende che tutte le lavorazioni sono comprensive di assistenza muraria qualora non diversamente specificato.
- I **materiali riutilizzabili e commercializzabili per il riciclaggio** (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, fresato di asfalto, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
- Relativamente **alla fornitura e posa di barriere stradali** si precisa che gli articoli di prezzo ed i prezzi offerti in sede di gara sono relativi alle tipologie di barriera con classi di contenimento e livello di larghezza operativa previste nelle tavole esecutive.

ART. 21 Pagamenti

1) ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Poiché la procedura di gara è stata indetta entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo pari al 20% dell'importo dello stesso, a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Amministrazione Committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Amministrazione Committente procede all'escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell'anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

2) PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appaltatore avrà diritto a pagamento in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% prevista dall' art. 30 comma 5bis del D.lgs. 50/2016, avrà raggiunto l'importo di **€. 80.000,00 (euro ottantamila/00)**.

In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non imputabili all'appaltatore, o qualora sia stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento della rata di acconto, qualunque possa risultarne l'ammontare, provvedendo alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,

3) RATA DI SALDO

Il pagamento della **rata di saldo** è disposto entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa prestazione di garanzia fideiussoria costituita secondo le modalità previste dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 60 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato:

a) solo dopo che l'Amministrazione Committente ha verificato la regolarità del "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC) dell'impresa appaltatrice e quello degli eventuali subappaltatori;

b) nel caso in cui l'importo del corrispettivo sia superiore a € 10.000,00 IVA compresa, solo dopo che sarà stata effettuata da parte l'Amministrazione Committente, nella figura del Dirigente Settore Bilancio o suoi delegati, la verifica dell'assenza di eventuali carichi in sospeso, per inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento definitivamente accertate;

Il periodo necessario per tale verifica effettuata in attuazione al D.M. n. 40 del 18/01/2008 non può costituire motivo per richieste di interessi legali o moratori trattandosi di verifiche disposte ex lege;

c) all'accertamento del pagamento dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

d) all'ottemperanza dell'appaltatore alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari;

ART. 22
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa dell'appaltatore. La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29 .
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3 deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma

Capo 5 - TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA SUL CANTIERE

ART. 23 Tutela dei lavoratori

1) COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale, calcolato ai sensi degli art. 23 e 97 del D.Lgs 50/2016, è stata stimato in maniera analitica sulla base delle analisi prezzi dei prezzi unitari applicati, in riferimento alle quantità delle singole lavorazioni come indicate nel Computo Metrico Estimativo. Si rimanda all'elaborato "Computo metrico estimativo" per i calcoli di dettaglio.

Si evidenzia che:

- il costo della manodopera preso in considerazione per il calcolo è determinato al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali e al netto di spese generali e utile d'impresa (assunti nel presente appalto pari, rispettivamente, al 13.5% e 10%);
- tale costo è calcolato sul totale dell'importo soggetto a ribasso d'asta pari all'importo lavori.

categorie	importo lavori	incidenza	importo lordo manodopera
OG3	€ 171.305,84	24,567%	€ 42.084,71
Spese generali e utile	23,50%		-€ 8.008,02
		Importo netto manodopera	€ 34.076,69

2) PAGAMENTO DIRETTO DEI DIPENDENTI

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Amministrazione Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente..

3) RITENUTA DI GARANZIA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, è operata una ritenuta dello **0,50 per cento** sull'importo netto progressivo dei lavori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

ART. 24 Sicurezza sul cantiere

ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs 81/2008, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto 81/ 2008..
- dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o interdizione ex art.14 del D.Lgs 81/2008.

Entro gli stessi termini l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs 81/ 2008;
- del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008;
- l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC, con le eventuali richieste di adeguamento o, in caso di mancanza del PSC, il Piano di Sicurezza Sostitutivo;
- il Piano Operativo di Sicurezza "POS" di seguito descritto.

Gli adempimenti di cui sopra devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81 /2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi una nuova impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione Committente, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs 81 /2008;

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l'obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall'appaltatore; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se l'Amministrazione Committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE E DELLE ULTERIORI IMPRESE IN CANTIERE

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza "POS" per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. redatto ai sensi dell'art.89 del D. Lgs 81/2008 e con i contenuti minimi previsti dal decreto interministeriale 9 settembre 2014, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto anche da ciascuna ulteriore impresa operante nel cantiere e consegnato alla Amministrazione Committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici o affidatarie di cottimi, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs 81 / 2008.

Il PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Capo 6 - VARIAZIONI AL PROGETTO

ART. 25 Variazioni al contratto

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore e la violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti o modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Amministrazione Committente, le modifiche e varianti dei contratti di appalto, in aumento o in diminuzione, senza una nuova procedura di affidamento, purché ricorrano le condizioni previste dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la modifica al contratto d'appalto disposta dal RUP d'intesa con il Direttore dei lavori per l'esecuzione di lavori della stessa natura di quelli previsti dal contratto che non modificano qualitativamente l'opera e sono realizzati in prosecuzione o in ampliamento delle opere di progetto finalizzati a garantire la sicurezza stradale, che siano contenuti entro un importo non superiore **al 50% (cinquanta per cento)** dell'importo complessivo contrattuale e purché le modifiche introdotte non siano sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, è altresì ammessa la modifica al contratto d'appalto che sia contenuta entro un importo non superiore al **15% (quindici per cento)** dell'importo complessivo contrattuale e purché le modifiche introdotte non alterino la natura complessiva del contratto.

La perizia di variante, di modifica o per opere supplementari è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto o comunque per un importo suppletivo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'Amministrazione Committente procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

ART. 26 Modifiche proposte dall'impresa

L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei lavori eventuali modifiche migliorative, di sua esclusiva ideazione e progettazione qualora le stesse non siano sostanziali ai sensi dell'art. 106 D.Lgs comma 1, lettera e) e che non comportino un aumento dell'importo del contratto.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione.

ART. 27 Aumento o Diminuzione dei lavori

Nell'ambito delle ipotesi di modifiche o varianti previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e al precedente art. 25, l'Amministrazione Committente può ordinare all'appaltatore l'esecuzione di lavori in misura superiore o inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel limite del **20% (un quinto)** dell'importo di contratto, come previsto dal comma 12 del predetto decreto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo né che possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario .

Se la modifica o variante supera tale limite del 20% il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Amministrazione Committente deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'Amministrazione Committente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore.

Nel calcolo della determinazione del quinto d'obbligo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.

Tuttavia, ove le variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

La disposizione non si applica nel caso di variante per errore progettuale disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016-

ART. 28 **Danni di forza maggiore**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni pertanto l'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Qualora si verificano i danni di cui al precedente capoverso, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati i prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Art. 29 **Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per la valutazione delle variazioni, si procede alla formazione di Nuovi Prezzi mediante apposito verbale di concordamento. I nuovi prezzi sono desunti in ordine di priorità:

- dal prezzario Regione Lombardia vigente al momento dell'offerta di gara
- dal prezzario Nuove opere ANAS vigente al momento dell'offerta di gara;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove Analisi Prezzi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali e noli e trasporti vigenti al momento dell'offerta di gara con la maggiorazione del 13.5% per spese generali e del 10% per utili;

Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti all'applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalità previste per i prezzi contrattuali.

Capo 7- SUBAPPALTO

ART. 30 Subappalto e sub-affidamenti

1. È ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d'appalto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti e smi e art. 49 della Legge 108 del 29/07/2021. In particolare:
 - a) ai sensi dell'art. 105, comma 1, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
 - b) i lavori individuati all'articolo 4 comma 3 devono essere obbligatoriamente subappaltati se l'appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell'appaltatore;
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
 1. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all'art. 80;
 2. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 3. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP la verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 4. che l'appaltatore, unitamente all'istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 5. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; l'affidatario deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 31. Pagamento dei subappaltatori

L'Amministrazione Committente in generale non corrisponde direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti ma effettua i pagamenti al solo appaltatore.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non provveda entro il predetto termine, l'Amministrazione Committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei pagamenti delle rate di acconto o di saldo. Dimostrandosi l'appaltatore inadempiente, la Amministrazione Committente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 .

L'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti solo nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del del D.Lgs. 50/2016:

- a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs.50/2016;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.

In tal caso il pagamento diretto di cui al comma precedente, è così regolato:

- 1) Il DL emette il SAL alle condizioni previste dal CSA comprendente anche le lavorazioni del subappaltatore;
- 2) l'Appaltatore trasmette alla Rup e DL e per conoscenza al subappaltatore la "Nota di riparto" che individua e quantifica l'importo del SAL da pagarsi al subappaltatore;
- 3) Il DL verifica la Nota di riparto dell'appaltatore, sia per la quantificazione sia per il non superamento dell'importo del subappalto autorizzato e ne trasmette copia al RUP per l' emissione del Certificato di Pagamento del SAL;
- 4) L'Appaltatore carica sulla piattaforma la fattura elettronica con l'importo del SAL;
- 5) Il Comune sulla base del certificato di pagamento emesso dal Rup e della Nota di riparto vistata dalla DL provvede alla liquidazione del SAL con suddivisione del pagamento tra appaltatore, subappaltatore ed erario fatta salva la regolarità contributiva di entrambe i soggetti.
- 6) Il subappaltatore emette all'appaltatore la fattura per le lavorazioni eseguite fuori campo IVA.

Capo 8 - CONTROVERSIE

ART. 32 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Committente può procedere con la risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni definite dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016. La risoluzione è disposta dall'Amministrazione Committente su proposta del Responsabile del Procedimento secondo le modalità operative disciplinate dall'articolo sopracitato.

ART. 33 Procedura d'interpello – Fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

In caso di fallimento dell'appaltatore, di risoluzione o del contratto e per le altre fattispecie previste dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 34 Recesso dal contratto

L'Amministrazione, secondo le modalità operative previste dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016 ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

Qualora la consegna avvenga in ritardo, cioè superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi, per fatto o colpa della Amministrazione Committente, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate .

ART. 35 Accordo bonario – Controversie

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 207, 208 e 211 del D.lgs.n.50/2016.

E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs.50/2016.

Esperita con esito negativo la procedura di cui sopra la competenza a conoscere eventuali controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Capo 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 36 Conto finale

Ai sensi dell'art.200 del D.P.R. n° 207/2010, il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data d'ultimazione dei lavori.

ART. 37 Collaudo lavori – Norme di garanzia della qualità

Il collaudo finale ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. dovrà avere luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, fatto salvo i lavori di particolare complessità i lavori. Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cure e spese dell'Impresa.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. In tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite all'art.1669 del codice civile, l'Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari, ove l'Impresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Resta facoltà dell'Amministrazione, ricorrendone i presupposti, sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettere entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, pur restando confermati gli obblighi di manutenzione in capo all'appaltatore.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel titolo X del D.P.R. n° 207/10.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

L'operatore economico attesta l'ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualità mediante la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti che fanno riferimento a sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. A tal fine vengono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

ART. 38 Presca in consegna anticipata

L'Amministrazione Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione delle operazioni di collaudo, senza che l'appaltatore possa opporsi o richiedere compensi.

Si procederà con le modalità e con l'apposito Verbale definiti all'art.230 del D.P.R. n° 207/10.

Capo 10 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 39 Espropri

L'Amministrazione Committente provvederà a sue cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi. L'Impresa provvederà invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati utilizzabili dalla Direzione dei lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario all'esecuzione dei lavori.

ART. 40 Responsabilità, oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore manleva il Comune sollevandolo sin d'ora integralmente dalla responsabilità solidale di cui all'art. 7, comma 3-bis, del D.Lgs. 626/94, come introdotto dall'art. 1, comma 910, della L.27.12.2006, n. 296, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'Appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato dall'INAIL e si impegna a farsi carico di ogni e qualsiasi onere conseguente a pretese risarcitorie dei suoi dipendenti o dei dipendenti del subappaltatore per tale causale.

Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n° 207/10 e gli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno ulteriormente a carico dell'Appaltatore e già compensati dai prezzi unitari delle singole lavorazioni e/o dall'importo degli Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 le seguenti prescrizioni:

CANTIERE DI LAVORO

- la formazione di cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entità dell'opera da eseguire, su un'area appositamente destinata e messa a disposizione dall'Amministrazione Committente d'intesa con l'appaltatore, con il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la sicurezza e dei vigenti regolamenti in materia e comprendente:
- la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa prevista dal Codice Della Strada sui cantieri temporanei di lavoro realizzati sulla sede stradale;
- la recinzione che dovrà avere caratteristiche rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza ed essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;
- tutti gli impianti e le attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere da appaltare;
- gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica;
- la sistemazione e la pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il cantiere dovrà svilupparsi con il minimo ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di pubblico transito sulle strade che dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, previo parere degli uffici comunali responsabili del pubblico traffico ed occupazione suolo pubblico;
- i necessari movimenti di terra e inghiaio di area di cantiere;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei lavori, per cave e per tutto quanto occorre all'esecuzione dei lavori;
- la costruzione e manutenzione, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, di uno o più locali attrezzati ad uso ufficio del personale e di direzione ed assistenza lavori. I locali dovranno essere muniti di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;
- l'approntamento dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;
- la recinzione e chiusura verso gli spazi aperti al pubblico dei luoghi dove si svolgeranno i lavori nonché protezione sempre verso tali spazi soprattutto per evitare il diffondersi delle polveri;
- il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente
- la custodia diurna e notturna dei cantieri e la buona conservazione di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Amministrazione Committente e dei materiali consegnati all'appaltatore.
- la pulizia quotidiana dei cantieri e delle vie di transito del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte ;
- la costruzione di eventuali passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
- la fornitura e posa in opera nei cantieri di lavoro di un cartellone metallico o plastificato di simile durabilità dim.150*300 cm contenenti tutte le informazioni relative alle opere in corso di esecuzione secondo lo schema fornito dalla direzione dei lavori, nonché per lavori interessanti la sede stradale di due tabelloni di cantiere a sfondo giallo previsto dal Codice Della Strada ;
- Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla D.L;

SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COLLAUDATORE

- la comunicazione del nominativo del Direttore di Cantiere, che deve essere in possesso delle competenze di legge in rapporto al tipo e alla natura delle opere da eseguire, a cura dell'Impresa alla Direzione dei lavori all'atto della consegna dei lavori;
- la fornitura di tutti il necessario personale, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori

- la spesa per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, del numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione;
- l'uso anticipato delle strade che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
- la trasmissione al giorno 30 di ogni mese alla Direzione dei lavori, l'ammontare netto dei lavori eseguiti nel mese ed il relativo numero delle giornate operaio impiegate;
- la trasmissione di tutte le certificazioni ritenute necessarie dalla Direzione Lavori relative alle opere ed agli impianti realizzati;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della amministrazione, nonché, a richiesta della direzione dei lavori;
- l'esecuzione, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione;
- il prelevamento dei campioni e l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali o sui lavori, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione Dei Lavori; ad esclusione delle prove obbligatorie previste dal CSA o dalle normative tecniche vigenti a carico dell'Amministrazione Committente .
- le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, solo escluso l'onorario per i collaudatori;

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ ASSICURATRICE DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

L'impresa appaltatrice dovrà adempiere a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto 12 marzo 2004, n. 123 e in particolare dovrà:

- fornire alla società assicuratrice, ai sensi dello schema tipo 2.3, copia del capitolato speciale d'appalto, copia del contratto o verbale di aggiudicazione;
- comunicare alla società assicuratrice, di cui al punto precedente, eventuali lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici, tutte le variazioni relative a nuovi prezzi, perizie suppletive, lavori aggiuntivi, variazioni del progetto originari, interruzioni e sospensioni dei lavori di durata superiore ai 15 giorni consecutivi;
- interdire al pubblico e segnalare in modo visibile il luogo di esecuzione delle opere;
- che i lavori eseguiti su manufatti in aderenza coinvolgenti strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione, a cura dell'impresa, alla società assicuratrice dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori;

Qualora l'impresa non ottemperi ad una qualsiasi prescrizione di cui al Decreto n. 123/2004 o ad un obbligo previsto dal capitolato, nel caso di decadenza o inefficacia delle polizze assicurative e/o fidejussorie, sarà direttamente responsabile di eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti o indiretti, causati all'ente o a terzi;

ONERI GENERALI

- La riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
- Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione Committente ed il suo personale;
- Ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, in caso di infortuni, di danni e di incidenti, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevati nella forma più ampia, per patto espresso, l'Amministrazione, il personale da questa incaricati dell'alta sorveglianza e della Direzione dei lavori, ed il personale preposto da tale Direzione e dall'Amministrazione Committente alla sorveglianza dei lavori;
- Tutte le incombenze espressamente, escluse dai compiti del Direttore dei Lavori, relative alla gestione del cantiere, alla sorveglianza delle maestranze, alla materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisionali e dei mezzi d'opera di qualunque genere; ed all'attuazione dei mezzi di protezione, di segnalazione di pericolo e di divieto di transito previsti dal Codice della Strada ed in genere di tutte le cautele necessarie per evitare nel modo più assoluto danni, infortuni ed incidenti agli operai, ai terzi ed alle cose di terzi, e per garantire l'incolumità del traffico; incombenze che sono e dovranno rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore, il quale assume in proprio, od a mezzo di suo diretto rappresentante, la direzione tecnica del cantiere, e ciò anche a tutti gli effetti delle sopracitate norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in modo che le conseguenze, sia civili che penali della mancata scrupolosa osservanza delle norme stesse e della mancata attuazione dei mezzi di protezione e delle cautele di cui sopra, ricadranno unicamente sull'Appaltatore, restando completamente sollevati da ogni responsabilità il personale incaricato dal Comune dell'alta sorveglianza e della Direzione dei lavori, ed il personale da essa dipendente preposto alla sorveglianza dei lavori;
- **Tutte le incombenze previste dal DPR 13/06/2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo" compreso gli oneri ed i costi per la caratterizzazione dei materiali provenienti dagli scavi ai fini della qualificazione di sottoprodotti per il successivo riutilizzo nell'esecuzione della stessa opera o in opera diversa o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;**
- Tutte le incombenze previste dal Decreto 28/03/2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso" compreso gli oneri ed i costi per la caratterizzazione dei materiali provenienti dalle fresature ai fini della qualificazione di granulato di conglomerato bituminoso;

- Tutti i materiali di rifiuto generati dovranno essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata e dovranno essere avviati a regolare recupero e/o smaltimento.
- L'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- La conservazione e consegna all'Amministrazione Committente degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, che spettano di diritto allo Stato o altri Enti;
- Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di dare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto;

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, è tenuta all'osservanza delle seguenti norme e disposizioni, che s'intendono qui richiamate:

- 1. D. Lgs. 50 / 2016 e smi;**
- 2. Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto 19 aprile 2000, n. 145, pubblicato sulla Gazz. Uff. 7.6.2000, n. 131 per le parti ancora in vigore;**
- 3. D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti, per le parti ancora in vigore ;**
- 4. Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";**
- 5. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, "Testo Unico Enti Locali";**
- 6. D.M.17.01.2018 riguardante le norme tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;**
- 7. Decreto 17 gennaio 2018 "Adeguamento delle "Norme tecniche delle costruzioni"**
- 8. D.L.vo 42/2004 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;**
- 9. D.L.vo 152/2006 – Codice dell'Ambiente;**
- 10. D.L.vo 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- 11. DPR 13/06/2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"**
- 12. Decreto 7 marzo 2018 n. 49 – Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"**
- 13. Decreto 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso"**
- 14. DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 178 del 16 luglio 2020- Serie Generale.**